

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

CONTO CORRENTE AGRARIO DI CORRISPONDENZA IN EURO CON LIQUIDAZIONE ANNUALE DEGLI INTERESSI AL 31 DICEMBRE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A - 20154 Milano

Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965)

Fax: 02.3348.6999

Sito Internet: www.unicredit.it

Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>

Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome /Ragione Sociale	Sede	Telefono
Cognome		E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco	Qualifica

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente: custodisce i risparmi ed agevola la gestione del denaro attraverso una serie di servizi (versamenti, prelievi, pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali la carta di debito, la carta di credito, gli assegni, i bonifici, la domiciliazione delle bollette, il fido,

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile; per questa ragione la banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito e dei dati identificativi e codici di accesso al conto attraverso la rete Internet e il call center, rischi che possono essere ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della banca www.unicredit.it e presso tutte le filiali della banca.

CHE COS'È IL CONTO CORRENTE AGRARIO DI CORRISPONDENZA IN EURO CON LIQUIDAZIONE ANNUALE DEGLI INTERESSI AL 31 DICEMBRE

È un conto corrente con operatività limitata finalizzata alla sola liquidazione, al 31 dicembre di ogni anno degli interessi collegati all'apertura di credito in conto corrente agrario.

Tutte le operazioni relative alla normale attività aziendale dovranno essere appoggiate su un conto corrente ordinario. L'impresa può esclusivamente effettuare versamenti di contante e/o di assegni.

Questo tipo di prodotto non prevede:

- il rilascio di carnet di assegni,

- il rilascio di carte di debito e di credito e non prevede il collegamento al deposito titoli e la relativa operatività.
- l'operatività in valuta estera.

Il conto corrente potrà essere collegato esclusivamente in modalità informativa al Servizio di Banca Multicanale per Azienda, Banca Multicanale Plus, UniWeb 2.0 e UniWeb 2.0 Plus.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il Conto Corrente

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"**.

VOCI DI COSTO	
Spese per l'apertura del conto	euro 0,00
SPESE FISSE	
Gestione liquidità	
Canone Annuo per la tenuta del conto	euro 0,00
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	
Interessi creditori	
Tasso creditore nominale annuo	0,00100 %
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento a	anno civile
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori	vigente nel periodo di liquidazione
FIDI E SCONFINAMENTI	
Sconfinamenti in assenza di fido	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	19,55000 %
Per il calcolo degli interessi si fa riferimento a	anno civile
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	
Contanti/assegni circolari della stessa banca	0 gg.
Assegni bancari stessa filiale	0 gg.
Assegni bancari altra filiale	4 gg. lavorativi
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	4 gg. lavorativi
Assegni bancari altri istituti	4 gg. lavorativi
Vaglia e assegni postali	4 gg. lavorativi

I termini di disponibilità degli assegni si riferiscono ai versamenti effettuati allo sportello presso le Filiali della Banca. Per i versamenti di assegni effettuati tramite carte presso sportelli automatici ATM si applicano i termini indicati nei rispettivi Fogli Informativi.

Per i versamenti di assegni effettuati presso Filiali aperte di sabato e domenica o altro giorno festivo, di regola non lavorativo per le banche, per giorno di versamento si intende il primo giorno lavorativo successivo all'operazione di versamento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito www.unicredit.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese di invio per ogni estratto conto/documento di sintesi o scalare cartaceo	euro 0,60
Spese di invio per ogni estratto conto/documento di sintesi o scalare on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on Line)	Gratis
Recupero dell'imposta di bollo, relativa agli estratti conto ed agli assegni bancari richiesti in forma libera, nella misura prevista dalla legge	

VALUTE

Direttiva 2015/2366/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Novembre 2015 relativa ai Servizi di Pagamento	
VERSAMENTI	
Valute massime sui versamenti (giorni lavorativi)	
- contante	data esecuzione
- titoli amministrazione postale	3 gg. lavorativi
- vaglia cambiari Banca d'Italia	1 gg. lavorativi
Servizi di Pagamento non previsti dalla Direttiva 2015/2366/CE	
Assegni	
Valute massime sui versamenti (giorni lavorativi)	
- assegni bancari tratti sulla banca	0 gg.
- assegni circolari della banca	0 gg.
- assegni bancari altre banche	3 gg. lavorativi
- assegni circolari altre banche	1 gg. lavorativi
- assegni sull'istituto in divisa estera	0
- assegni su banca estera stessa moneta paese trassato	8
- assegni su banca estera moneta diversa paese trassato	0
- traveller's cheques	8
Valuta di addebito per assegno Italia reso insoluto	stessa valuta di accredito
Valuta di addebito assegni	giorno emissione
Termini di disponibilità	
Termini di disponibilità delle somme degli assegni accreditati in conto (decorsi i giorni di seguito indicati successivi a quello di versamento titoli)	
- Assegni su banca estera	30 gg. lavorativi
- Traveller's cheques	20 gg. lavorativi
Termini di non stornabilità	
Termini massimi di addebito su versamenti di assegni domestici in euro e presentazioni Riba (termini di non stornabilità - giorni lavorativi successivi a quello di versamento titoli)	
- assegni bancari tratti sulla filiale	0 gg.
- assegni bancari tratti su altre filiali dell'istituto	3 gg. lavorativi
- assegni bancari tratti su altre banche italiane	7 gg. lavorativi
- assegni circolari istituto	0 gg.
- assegni circolari altre banche italiane	7 gg. lavorativi
I termini di non stornabilità degli assegni si riferiscono ai versamenti effettuati presso le Filiali della Banca. Per i versamenti di assegni effettuati tramite carte presso sportelli automatici ATM si applicano i termini indicati nei rispettivi Fogli Informativi. Per i versamenti di assegni effettuati presso Filiali aperte di Sabato e domenica o altro giorno festivo, di regola non lavorativo per le banche, per giorno di versamento si intende il primo giorno lavorativo successivo all'operazione di versamento.	

SERVIZI ACCESSORI

- Conto corrente di corrispondenza in euro per non consumatore	Per le condizioni economiche del conto, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito www.unicredit.it
- Conto corrente di corrispondenza in euro per microimprese	

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto di conto corrente

Il Cliente per ottenere l'estinzione del conto corrente deve consegnare alla Banca i moduli di assegni non utilizzati, le carte di debito, le carte di credito emesse o garantite dalla Banca e le carte Viacard nonché ogni altra documentazione relativa ad ulteriori servizi accessori; deve inoltre fornire alla Banca istruzioni di chiusura, trasferimento o modifica di altri servizi / contratti collegati al conto o sullo stesso regolati, sulla base dell'elenco prontamente fornito dalla Banca.

I tempi massimi di estinzione del contratto, decorrenti dal completamento della predetta consegna e dal recepimento delle indicazioni di cui sopra e fermo quanto indicato nelle disposizioni successive, sono pari a:

- 2 giorni lavorativi in caso di assenza di servizi collegati (solo conto corrente)
 - 3 giorni lavorativi in presenza di addebito di utenze e SEPA Direct Debit ed altri addebiti diretti,
 - 6 giorni lavorativi in presenza di carte di debito o di carte di debito internazionali.
- I tempi sopra indicati possono essere aumentati in relazione alla necessità di:
- ricevere l'ultimo rendiconto da parte dell'emittente in presenza di carta di credito
 - ricevere il rendiconto successivo alla chiusura dei servizi Telepass e Viacard, ove presenti, da parte di Società Autostrade
 - estinguere gli ulteriori servizi o contratti collegati al conto corrente o sullo stesso regolati (es. conto deposito titoli)

RECLAMI, RICORSI, ESPOSTI - SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami - Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229 - Indirizzo PEC: Reclami@PEC.Unicredit.EU.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it , dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Nel caso in cui la controversia concerna la prestazione dei Servizi di Pagamento, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a UniCredit S.p.A Customer Satisfaction Italy - Gestione Reclami - Via Del Lavoro, 42 - 40127 Bologna - Email: Reclami@unicredit.eu - Tel.+39 051.6407285 - Fax +39 051.6407229 - Indirizzo PEC: Reclami@PEC.Unicredit.EU. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.

In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma che precede può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Ferma la disciplina in materia di reclami, il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di

direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

LEGENDA

Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
C-Bill/e-Billing:	La convenzione e-Billing consente ad una società erogatrice (Impresa / Pubblica Amministrazione), tramite il ServizioCBI(Customer to Business Interaction) denominato "CBILL", di mettere a disposizione dei propri debitori la Bolletta / Conto Spesa emessa nei loro confronti a seguito dell'erogazione di un servizio o a fronte di un obbligo amministrativo, affinché, attraverso canali telematici, possano consultarla e disporne il pagamento ottenendo la relativa ricevuta. ** l'importo applicato alla singola operazione potrà essere soggetto a riduzione, ad esempio sulla base di eventuali convenzioni siglate, di volta in volta, tra la Banca e le società erogatrici. L'indicazione della commissione effettivamente applicata, verrà fornita all'atto dell'esecuzione del pagamento, durante il riepilogo dell'operazione e prima della conferma della stessa.
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate oltre le disponibilità di conto. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica diversa da una banca a favore della quale è messo a disposizione l'importo di un bonifico.
Bonifico "estero"	Per bonifico estero si intende un bonifico la cui controparte è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera.
Bonifico urgente	Per bonifico urgente si intende un bonifico da eseguire nello stesso giorno di accettazione dell'ordine ovvero da accreditare alla banca estera con valuta dello stesso giorno di esecuzione.
Cause di forza maggiore	Circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non sono evitabili nonostante ogni diligenza impiegata nell'esecuzione delle disposizioni ricevute.
Consumatore	la persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Giorno lavorativo	per giorno lavorativo si intende <ul style="list-style-type: none"> • per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di New York e della piazza principale della divisa interessata; • per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Aziende di Credito in Italia ed i giorni in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.
Mettere a disposizione	atto con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre di denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi

Non Residenti	<p>secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; • i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; • le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; • le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
Ordinante	persona fisica o giuridica diversa da una banca che impartisce un ordine di eseguire un bonifico.
Paesi aderenti allo Spazio Economico europeo (EEA)	Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
Residenti	<p>secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; • i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; • le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; • le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.
Rischio di tasso di cambio	rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l'euro in dipendenza dell'andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi.
Stati membri dell'Unione Europea (UE)	Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia.
SWIFT	acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.
Bonifico SEPA	bonifico effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell'Unione Europea, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera e Principato di Monaco, Jersey, Guernsey e Isola di Man per incarico di un ordinante, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediata in uno dei medesimi paesi; l'ordinante ed il beneficiario di un'operazione di bonifico SEPA possono coincidere.
Data di accettazione	Data alla quale ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente (banca) per l'esecuzione di un ordine di bonifico SEPA, relative all'esistenza di una copertura finanziaria sufficiente e alle informazioni necessarie per l'esecuzione di detto ordine.
IBAN	acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente.
BIC (Bank Identifier Code)	Strumento per l'identificazione delle istituzioni finanziarie, a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l'elaborazione automatizzata dei messaggi inviati in via telematica in ambienti finanziari.
Stati appartenenti all'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA)	<ul style="list-style-type: none"> • Paesi UE (Unione europea): Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Svezia, Finlandia, Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia; • Paesi EEA (Spazio economico europeo): Islanda, Liechtenstein, Norvegia; • Svizzera, Principato di Monaco, Jersey, Guernsey e Isola di Man, Principato di Andorra e Città del Vaticano.
Termine d'esecuzione dell'ordine	termine entro il quale la somma è accreditata sul conto dell'ente (banca) del beneficiario o del beneficiario stesso.